

Titolare effettivo, minisanzione entro l'11

Scade il prossimo 11 maggio il termine per l'invio dei dati sul titolare effettivo con applicazione della sanzione minima, prevista, in capo ai soggetti obbligati all'invio, dall'art. 2630 cc. In assenza di una riapertura dei termini (probabilmente al 31 maggio, si veda *ItaliaOggi* del 19/4/2024) tale adempimento potrebbe essere opportunamente assolto in via prudenziale. A livello sanzionatorio, come peraltro ribadito dalle comunicazioni dei registri delle imprese (manuale operativo ottobre 2023), si applicano in capo ai soggetti obbligati (in pratica gli amministratori delle società) le disposizioni dell'art. 2630 cc. Tale articolo, al comma 1, prevede che "Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio omette di eseguire nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi, presso il registro delle imprese (...) è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad 1/3". Va ricordato, peraltro che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/1981 "Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge". Da ciò deriverebbe che, nel caso di specie, in presenza di organi pluripersonali la sanzione di cui all'art. 2630 cc riguarderebbe ogni singolo amministratore. In considerazione della scadenza originaria fissata all'11 aprile, l'invio tardivo con sanzioni minime potrebbe essere effettuato entro l'11 maggio. Tale termine appare prudenzialmente preferibile anche se, cadendo esso di sabato, secondo alcune interpretazioni potrebbe rientrare nei termini (ma il condizionale è d'obbligo) anche l'invio effettuato entro il 13 maggio. Scattando tuttavia (nelle spa e nelle srl dotate di organo di controllo), l'obbligo sostitutivo dei sindaci di provvedere in assenza dell'adempimento degli amministratori, entro i 30 giorni successivi alla scadenza naturale, la presentazione entro i termini in commento non dovrebbe portare alcuna sanzione in capo ai componenti l'organo di controllo.

Luciano De Angelis

— © Riproduzione riservata — ■

Quanto si paga		
Omessa comunicazione della titolarità effettiva: le sanzioni per il ritardo in base all'art. 2630 c.c.		
Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta se compiuto entro 60 giorni dalla notifica
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	Minimo € 34,33 massimo: € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza	Minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00	€ 206,00

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1603 - T.1746

